



## IL CONGEDO PARENTALE

Al termine dei 5 mesi di astensione obbligatoria è possibile godere di un congedo parentale. Durante i primi 12 anni di vita del bambino oppure fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato è possibile beneficiare del congedo parentale (6 mesi per ciascun genitore / 10 mesi periodo massimo fra entrambi i genitori). Il congedo parentale è utilizzabile come segue:

- 6 mesi, continuativi o frazionati per la madre;
- 6 mesi, elevabili a 7 continuativi o frazionati per il padre. Se il padre lavoratore fruisce dell'assenza per un periodo superiore a 3 mesi, il periodo massimo da lui utilizzabile aumenta a 7 mesi ed il limite complessivo per entrambi i genitori a 11 mesi;
- 10 mesi, continuativi o frazionati qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bambino.

La condizione di genitore "solo" viene riconosciuta nel caso in cui l'altro genitore sia deceduto o colpito da grave infermità, abbia abbandonato la famiglia o non abbia riconosciuto il figlio.

Del congedo si può usufruire per intero o per frazioni di tempo, ma tra un periodo e l'altro di astensione deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

In caso di fruizione a ore, oltre i casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata del congedo parentale a ore con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva.

### COME INSERIRE IL CONGEDO IN AUTONOMIA IN PEOPLE FOCUS

La lavoratrice/lavoratore potrà inserire in self-service il congedo parentale.

I codici da utilizzare per il congedo a giornate intere presenti nella categoria "Maternità" sono:

- APP in caso di figlio tra 0 e 6 anni (indennizzo INPS 30%);
- APN in caso di figlio tra 6 e 12 anni (senza indennizzo INPS)

In procedura è possibile inserire la documentazione INPS in fase di inserimento dell'assenza al punto 3 "info dettagli", in basso, alla voce "Documenti richiesti", oppure, dopo aver inserito l'assenza, andando nell'elenco contenuto nella pagina "Storico Assenze", selezionando nuovamente l'assenza e utilizzando il tasto giallo "Carica file" presente nel menù in alto a destra.

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONGEDI PARENTALI

A copertura dei periodi di congedo fruiti entro il 6° anno di vita del bambino spetta un'indennità pari al 30 % dell'ultima retribuzione.

Nel caso di reddito individuale del genitore richiedente inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'indennità del 30% dell'ultima retribuzione si estende fino all'ottavo anno

di età del bambino. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad € 6.531,07 (valore provvisorio, vedi circolare INPS n. 78 del 16.04.2015).

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 ai 12 anni non sono in alcun caso indennizzati.

#### COMUNICAZIONE ALL'INPS

La domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- accedendo direttamente ai servizi on line dedicati al cittadino sul sito dell'INPS;
- telefonando al contact center INPS al numero verde 803164;
- tramite patronati.

#### COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA

Per chiedere il congedo parentale devi darne comunicazione al tuo responsabile con preavviso di almeno 5 giorni (di calendario se trattasi di congedo parentale giornaliero, lavorativi se trattasi di congedo su base oraria) mentre ad HR Operations Italy, devi inoltrare esclusivamente tramite HR TKT la ricevuta di presentazione della domanda e l'intero Modello compilato presente sul sito dell'INPS tra i servizi On-Line.

*15 luglio 2019*

**La Segreteria di Gruppo Fisac Cgil in UniCredit**